

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-66/07) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/27/CE —
 Medicinali per uso umano — Mancata trasposizione entro i
 termini)**

(2007/C 297/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
 B. Stromsky e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro il
 termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi
 alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE
 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
 umano (GU L 136, pag. 34)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legi-
 slative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
 alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE
 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
 l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di
 tale direttiva.*

2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza della Corte 5 luglio 2007 — Yedaş Tarim ve
 Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ/Consiglio dell'Unione
 europea, Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-255/06 P) ⁽¹⁾

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
 — Accordi internazionali — Accordo CEE/Turchia — Unione
 doganale tra l'Unione europea e la Turchia — Aiuti finanziari
 compensativi)**

(2007/C 297/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
 (rappresentante: R. Sinner, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
 (rappresentanti: M. Bishop e D. Canga Fano, agenti), Commis-
 sione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e
 J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo
 grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006, causa T-367/03, Yedaş
 Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione,
 con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso
 volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito
 dalla ricorrente in seguito al mancato rispetto, da parte delle isti-
 tuzioni convenute, degli obblighi previsti nella disposizione rela-
 tiva all'unione doganale tra l'Unione europea e la Turchia, in
 particolare dell'obbligo di versare aiuti finanziari diretti a
 compensare gli effetti negativi dell'unione doganale sull'econo-
 mia turca.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata
 alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Ordinanza della Corte 10 luglio 2007 — AEPI Elliniki
 Etaireia pros Prostanian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/
 Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-461/06 P) ⁽¹⁾

**(Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado —
 Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per
 inadempimento — Irrricevibilità)**

(2007/C 297/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostanian tis Pnevmatikis
 Idioktisias AE (rappresentante: avv. T. Asprogerakas-Grivas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità
 europee (rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre,
 agenti)